

Servizio fitosanitario nazionale

DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

Documento n. 1

Procedura operativa per i controlli previsti dal Reg. (UE) 2021/127 su
imballaggi in legno per il trasporto di taluni prodotti originari di
Bielorussia, Cina e India

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	GDL Controlli ufficiali	CFN 25/02/2021	25/10/2021	

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.1	Procedura Operativa
Controlli previsti dal Reg. (UE) 2021/127 su imballaggi in legno per il trasporto di taluni prodotti originari di Bielorussia, Cina e India	Pag. 2 di 10

INDICE

Premessa.....	3
Riferimenti normativi.....	3
Oggetto del controllo	3
Procedure operative.....	4
Valutazione delle notifiche di TRACES	4
Criteri di selezione del campione di partite da sottoporre a controllo documentale, d'identità e fisico (almeno 15%)	4
Operazioni da condurre sulle partite selezionate per l'esecuzione dei controlli ufficiali	4
Esecuzione del controllo documentale	4
Esecuzione del controllo di identità.....	5
Esecuzione del controllo fisico	5
Decisione sulle partite soggette a controllo.....	6
Operazioni da condurre sulle partite non selezionate per l'esecuzione dei controlli ufficiali	7
Intercettazione	7
Gestione dell'imballaggio intercettato	7
Distruzione.....	7
Respingimento	7
Trattamento adeguato	8
Calcolo dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali.....	8
ALLEGATO	10

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.1	Procedura Operativa
Controlli previsti dal Reg. (UE) 2021/127 su imballaggi in legno per il trasporto di taluni prodotti originari di Bielorussia, Cina e India	Pag. 3 di 10

Premessa

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, che stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, è entrata in vigore il 1 marzo 2021.

Tale regolamento prevede controlli di almeno il 15% dei prodotti da esso specificati, se provenienti da Bielorussia, India e Cina e accompagnati da materiali da imballaggio in legno.

Al fine di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati e di uniformare le modalità di controllo presso tutti i Posti di controllo frontaliere, il Comitato Fitosanitario Nazionale ha adottato le presenti procedure operative da adottare per soddisfare le previsioni normative del citato regolamento.

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
- Regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale di imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 della Commissione del 3 febbraio 2021, che stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari eseguiti su tale materiale, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema.
- International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM) 15 - Regulation of wood packaging material in international trade – Convenzione IPPC-FAO.
- Decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021.

Oggetto del controllo

La presente procedura è applicabile alle partite di Prodotti specificati così come elencati nell'allegato del Reg. (UE) 2021/127 e nell'allegato alla presente procedura se accompagnati da imballaggi in legno, provenienti da Bielorussia, India e Cina.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.1	Procedura Operativa
Controlli previsti dal Reg. (UE) 2021/127 su imballaggi in legno per il trasporto di taluni prodotti originari di Bielorussia, Cina e India	Pag. 4 di 10

È oggetto di controllo tutto il materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, tamburi e bobine/rocchetti per cavi, palette di carico, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli.

Sono esclusi ai sensi delle norme dell'ISPM15 il legno grezzo di spessore non superiore a 6 mm, il legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori, e paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita.

Procedure operative

1. Valutazione delle notifiche di TRACES

- 1.1. Verifica che la notifica sia stata inserita con congruo anticipo;
- 1.2. Verifica che la notifica sia relativa a prodotti specificati.

2. Criteri di selezione del campione di partite da sottoporre a controllo documentale, d'identità e fisico (almeno 15%)

- 2.1. Ogni BCP effettua controlli sui prodotti specificati con un'analisi del rischio fitosanitario definita su:
 - 2.1.1. profilo dell'esportatore in base alla storia pregressa;
 - 2.1.2. intercettazioni su tipologia e origine delle merci, tenendo conto della presenza di segnalazioni relative a partite simili nella scheda "Parte II – Decisione sulla partita" del DSCE-PP, se pertinenti;
 - 2.1.3. tipologia del materiale di imballaggio.
- 2.2. La selezione del campione da sottoporre a controlli è programmata in modo tale da garantire una coerente operatività quotidiana del BCP.
- 2.3. Ogni BCP ha cura di tenersi aggiornato periodicamente sul numero dei controlli effettuati
- 2.4. È cura di ogni BCP effettuare un numero di controlli su almeno il 15% delle partite di prodotti specificati.
- 2.5. Qualora un BCP per condizioni contingenti conclamate, per periodi limitati di tempo, non riesca a effettuare controlli su almeno il 15% delle partite di prodotti specificati, ne dà comunicazione al SFC che provvede a rimodulare i controlli su altri BCP.
- 2.6. Il SFC aggiorna periodicamente i BCP sui livelli di controllo raggiunti e indica eventuali riallineamenti da attuare.

3. Operazioni da condurre sulle partite selezionate per l'esecuzione dei controlli ufficiali

- 3.1. Viene comunicato all'operatore che la partita è assoggettata a controllo ufficiale.
- 3.2. Il DSCE-PP della partita selezionata viene firmato "In Progresso".

3.3. Esecuzione del controllo documentale

L'Ispettore Fitosanitario:

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.1	Procedura Operativa
Controlli previsti dal Reg. (UE) 2021/127 su imballaggi in legno per il trasporto di taluni prodotti originari di Bielorussia, Cina e India	Pag. 5 di 10

- 3.3.1. verifica che l'operatore responsabile della partita abbia compilato la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) in modo completo e corretto e che le informazioni ivi contenute corrispondano a quelle fornite nei documenti che accompagnano la partita, utilizzati per le operazioni doganali, inseriti nella notifica DSCE;
- 3.3.2. verifica il corretto e coerente contenuto dei documenti commerciali di accompagnamento della partita;
- 3.3.3. accerta che la destinazione della partita sia coerente con quanto indicato documenti commerciali di accompagnamento della partita;
- 3.3.4. verifica l'avvenuto coerente pagamento della tariffa fitosanitaria;
- 3.3.5. qualora il controllo documentale abbia esito:
- 3.3.5.1. soddisfacente, si procede al controllo d'identità;
- 3.3.5.2. non soddisfacente, si procede all'intercettazione, secondo le indicazioni del punto 6.
- 3.4. Esecuzione del controllo di identità
- 3.4.1. Si procede al controllo di identità in seguito alla comunicazione da parte dell'operatore della disponibilità e della localizzazione della partita oggetto di controllo.
- 3.4.2. Le partite sono scaricate parzialmente o interamente dal mezzo di trasporto qualora sia necessario avere pieno accesso all'intera partita ai fini dei controlli di identità.
- 3.4.3. L'Ispettore Fitosanitario esegue i controlli di identità sugli imballaggi in legno che supportano le merci tenendo conto che i seguenti elementi corrispondano alle informazioni fornite nei documenti che accompagnano le partite utilizzati per le operazioni doganali inseriti nella notifica DSCE:
- 3.4.3.1. corrispondenza del mezzo di trasporto ove applicabile;
- 3.4.3.2. corrispondenza dei sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto, ove applicabile;
- 3.4.3.3. corrispondenza del contenuto delle partite prese in esame;
- 3.4.3.4. corrispondenza del quantitativo della partita presa in esame.
- 3.4.4. Qualora il controllo d'identità abbia esito:
- 3.4.4.1. soddisfacente, si procede al controllo fisico;
- 3.4.4.2. non soddisfacente, si procede all'intercettazione, secondo le indicazioni del punto 6.
- 3.5. Esecuzione del controllo fisico
- 3.5.1. Durante lo svolgimento dei controlli ufficiali specifici gli Ispettori Fitosanitari hanno accesso all'intera partita, in modo tale che i controlli fisici possano essere eseguiti sulla totalità del materiale da imballaggio in legno presente nella spedizione.
- 3.5.2. In caso di partite costituite da un numero elevato di *container*, o altra unità di carico, l'Ispettore Fitosanitario ne controlla un numero rappresentativo. In caso di riscontro di non conformità il controllo è esteso all'intera partita.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.1	Procedura Operativa
Controlli previsti dal Reg. (UE) 2021/127 su imballaggi in legno per il trasporto di taluni prodotti originari di Bielorussia, Cina e India	Pag. 6 di 10

3.5.3. I controlli sono finalizzati alla verifica delle prescrizioni contenute nelle norme internazionali ISPM15, e in particolare, l'Ispettore Fitosanitario verifica che:

- 3.5.3.1. il materiale in legno è marchiato secondo le norme IPPC/FAO in modo leggibile e conforme alle specifiche del ISPM15;
- 3.5.3.2. in caso di presenza di tavole sostituite o riparate, che esse siano marchiate conformemente alle specifiche del ISPM15;
- 3.5.3.3. l'assenza di corteccia, o in caso di presenza, che questa rientri nei limiti della tolleranza ammessi dalle norme ISPM 15 (sono consentiti pezzi di corteccia non superiore a 3 cm di altezza , indipendentemente dalla lunghezza o se di altezza superiore a 3 cm di superficie non superiore a 50 cm²);
- 3.5.3.4. non vi siano fori, gallerie o altri elementi indicativi di presenza di insetti xilofagi, e/o di strutture di fruttificazione e miceliali di organismi fungini patogeni delle piante, discolorazioni di varia natura, che potrebbero risultare essere possibili indicatrici in particolare della presenza di nematodi.
- 3.5.3.5. In caso di elementi che indicano la presenza di organismi nocivi, l'Ispettore Fitosanitario preleva un campione per le successive analisi, secondo le procedure relative ai metodi di campionamento riconosciuti. Se i controlli fisici non possono essere completati entro tre giorni lavorativi dall'inizio del blocco della partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno, l'Ispettore Fitosanitario incaricato può chiedere alle autorità doganali di continuare a trattenere la partita per ulteriori tre giorni lavorativi al fine di completare i controlli.

4. Decisione sulle partite soggette a controllo

- 4.1. Se l'esito del controllo documentale, d'identità e fisico effettuato sulle partite è soddisfacente, la parte II del DSCE-PP viene compilata coerentemente e validato.
- 4.2. Se l'esito del controllo documentale non è soddisfacente l'Ispettore Fitosanitario può chiedere all'operatore l'integrazione o la modifica delle informazioni fornite. Se l'operatore fornisce informazioni sufficienti e l'Ispettore Fitosanitario le ritiene soddisfacenti, il controllo è ultimato e si prosegue con il controllo d'identità.
- 4.3. Se il controllo d'identità risulta non soddisfacente viene compilata coerentemente la parte II del DSCE-PP procedendo con l'intercettazione di cui al punto 6 e applicando la relativa misura, di cui al punto 7.2. Se è possibile garantire la necessaria sicurezza fitosanitaria, e se tecnicamente possibile, l'autorità doganale può svincolare la partita se l'operatore responsabile separa il materiale da imballaggio in legno dal resto della spedizione.
- 4.4. Se il controllo fisico risulta non soddisfacente, viene compilata coerentemente la parte II del DSCE-PP procedendo con l'intercettazione di cui al punto 6 e applicando la relativa misura, di cui al punto 7.2. Se è possibile garantire la necessaria sicurezza fitosanitaria, e se tecnicamente possibile, l'autorità doganale può svincolare la partita se l'operatore responsabile separa il materiale da imballaggio in legno dal resto della spedizione.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.1	Procedura Operativa
Controlli previsti dal Reg. (UE) 2021/127 su imballaggi in legno per il trasporto di taluni prodotti originari di Bielorussia, Cina e India	Pag. 7 di 10

5. Operazioni da condurre sulle partite non selezionate per l'esecuzione dei controlli ufficiali

5.1. I DSCE-PP sono validati in gruppo con la procedura della “*Bulk validation*” o singolarmente, senza selezionare l'esecuzione dei controlli.

6. Intercettazione

6.1. In caso in seguito ai controlli, di cui al punto 3, si sia rifiutato, in parte o integralmente il DSCE-PP, si procede a predisporre la notifica di intercettazione secondo le modalità previste dall'IMSOC.

7. Gestione dell'imballaggio intercettato

7.1. Gli imballaggi in legno riscontrati non conformi alla normativa vigente, e in particolare ai criteri individuati dal Regolamento UE 2019/127, oggetto di procedura di intercettazione sono sottoposti a sorveglianza fitosanitaria, conservati in strutture idonee e ne è vietata la movimentazione.

7.2. L'Ispettore Fitosanitario sulla base del rischio che gli imballaggi rappresentano, definisce quali sono le misure fitosanitarie da applicare tra le seguenti e i relativi tempi di esecuzione:

7.2.1. Distruzione;

7.2.2. Respingimento;

7.2.3. Trattamento adeguato, ove tecnicamente possibile.

7.3. Le spese relative all'esecuzione delle misure fitosanitarie sono da intendersi a carico dell'operatore.

7.4. In attesa dell'applicazione delle misure fitosanitarie è possibile imporre trattamenti o modalità di conservazione atti a impedire la diffusione di organismi nocivi.

7.5. Qualora possano essere applicate più misure, a parità di rischio, la scelta della misura è concordata con il responsabile della partita.

7.6. La misura definita da applicare è comunicata all'autorità doganale competente.

7.7. Qualunque sia la misura fitosanitaria applicata in caso di intercettazione (distruzione, respingimento, trattamento), tutto il materiale intercettato (o parte di esso), nell'attesa dell'applicazione di una delle misure citate, deve essere adeguatamente riposto all'interno di strutture idonee allo stoccaggio. Ciò al fine di minimizzare i rischi connessi alla conservazione, seppur temporanea, di materiale potenzialmente pericoloso dal punto di vista fitosanitario.

7.8. Le misure fitosanitarie devono essere applicate nelle modalità seguenti:

7.8.1. Distruzione

7.8.1.1. Nel caso in cui l'imballaggio sia destinato alla distruzione, esso assume lo status di “rifiuto speciale” e pertanto deve essere affidato ad una ditta autorizzata al trattamento di tali rifiuti.

7.8.1.2. L'Ispettore Fitosanitario deve acquisire la documentazione relativa alla presa in carico e all'avvenuta distruzione degli imballaggi.

7.8.2. Respingimento

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.1	Procedura Operativa
Controlli previsti dal Reg. (UE) 2021/127 su imballaggi in legno per il trasporto di taluni prodotti originari di Bielorussia, Cina e India	Pag. 8 di 10

7.8.2.1. Nel caso di respingimento al di fuori del territorio dell'Unione, la procedura di intercettazione si concluderà da parte del SFR con l'acquisizione dei documenti ufficiali comprovanti l'avvenuto allontanamento dal territorio dell'Unione del materiale in argomento (es. polizza di carico, lettera di vettura aerea, dichiarazione doganale, ecc.).

7.8.3. Trattamento adeguato

7.8.4. Se l'imballaggio in legno intercettato risulta non conforme per l'assenza del marchio ISPM 15, ma non presenta tracce della presenza di organismi nocivi e si presenta in buono stato, senza alterazioni o riparazioni di sorta, si può adottare la misura del "trattamento adeguato" che deve avvenire sotto controllo del SFR.

7.8.5. Il trattamento adeguato può essere:

7.8.5.1. Trattamento con uno dei metodi approvati dallo standard ISPM 15 (Alta temperatura HT, oppure Floruro di solforile SF, oppure a microonde DH) e apposizione del rispettivo marchio IPPC/FAO

7.8.5.1.1. L'imballaggio non conforme è affidato ad una ditta autorizzata all'effettuazione del trattamento e all'utilizzo del marchio.

7.8.5.1.2. L'Ispettore Fitosanitario acquisisce la documentazione attestante l'esecuzione del trattamento e l'apposizione del rispettivo marchio. Tale materiale da imballaggio può essere ammesso alla circolazione in ambito comunitario ed extracomunitario.

7.8.5.2. Trattamento termico ad alta temperatura o fumigazione con Floruro di solforile (SF) senza apposizione del marchio

7.8.5.2.1. L'imballaggio non conforme è affidato ad una ditta autorizzata all'effettuazione del trattamento.

7.8.5.2.2. L'Ispettore Fitosanitario acquisisce la documentazione attestante l'esecuzione del trattamento. Tale materiale da imballaggio può essere ammesso alla circolazione esclusivamente in ambito comunitario.

8. Calcolo dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali

8.1. Spedizioni non rientranti nelle partite selezionate a controllo

8.1.1. Non viene richiesto il pagamento di alcun importo.

8.2. Spedizioni soggette a controllo ufficiale (punto 3).

8.2.1. A fronte del controllo documentale, di identità e fisico, è richiesto il versamento del diritto obbligatorio per i controlli ufficiali. Il riferimento per il calcolo è il Regolamento (UE) 2017/625, allegato IV, capo I, punto 1-VIII.

8.2.1.1. Controllo documentale: 7 euro per partita

8.2.1.2. Controllo di identità: 7 euro per partite di dimensioni equivalenti al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile. 14 euro per partite di dimensioni maggiori

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.1	Procedura Operativa
Controlli previsti dal Reg. (UE) 2021/127 su imballaggi in legno per il trasporto di taluni prodotti originari di Bielorussia, Cina e India	Pag. 9 di 10

- 8.2.1.3. Controllo fisico: si fa riferimento alla voce: “XV) Altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati in questo punto” - 17,5 euro per partita
- 8.2.2. In sintesi, quindi, l’importo del diritto fitosanitario sarà di euro 31,5 se il diritto per il controllo di identità è di 7 euro, oppure di euro 38,5 se il diritto per il controllo di identità è di 14 euro.

ALLEGATO

Prodotti specificati, rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) o codici TARIC

Descrizione del prodotto	Codici della nomenclatura combinata (NC) o codici TARIC
Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	2514
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	2515
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	2516
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili	4401
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (escl. container concepiti e strutturati appositamente per uno o più modi di trasporto)	4415
Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	6801
Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente	6802
Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata (escl. granulati, scaglie e polveri di ardesia, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, matite di ardesia e tavole di ardesia pronte per l'uso o lavagne per scrivere o per disegnare)	6803
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovaglette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe)	6907
Lamiere e nastri di alluminio	7606